

Pubblicato il 28/04/2023

N. 01465/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2022, proposto da Di Prima Tommaso, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*;
- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento della funzione pubblica e del personale), in persona dell'Assessore *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di La Cognata Omar Claudio e Gisimundo Damiana Agrippina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del D.D.G. n. 4267 del 19 ottobre 2022 dell'Assessorato intimato, di pubblicazione della graduatoria di merito del **concorso** pubblico bandito con

D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021 (rettificato con D.D.G. n. 5245 del 29 dicembre 2021 e modificato con D.D.G. n. 118 del 21 gennaio 2022) per la copertura di n. 176 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia - profilo istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC) - categoria professionale "C" - posizione economica C1;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore con riguardo ai titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al **concorso**, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito;

nonché per la declaratoria di illegittimità

«del modus operandi della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dal ricorrente»;

nonché per la condanna in forma specifica

delle intime Amministrazioni ad assegnare al ricorrente il maggiore punteggio in relazione alla valutazione dei titoli di servizio, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con ordine nei confronti delle suddette Amministrazioni di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente è insorto avverso la graduatoria di merito del **concorso** sopra meglio specificato, contestando in particolare il punteggio attribuitogli per i titoli di servizio (0,96 punti).

1.1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi in diritto.

1.1.1. Violazione di legge (artt. 97, 51 Cost.; art. 7 del bando) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto assegnare al ricorrente:

- 0,60 punti per i complessivi 418 giorni di lavoro prestati all'interno della P.A. con mansioni di categoria C;

- 4,50 punti per i complessivi 3.311 giorni di lavoro prestati all'interno della P.A. con mansioni di categoria B.

Parte ricorrente ha, inoltre, sostenuto la mancanza di motivazione nell'assegnazione dei superiori punteggi.

1.1.2. Eccesso di potere sotto ulteriori profili in quanto la Commissione di **concorso** ha escluso i titoli del ricorrente in assenza di adeguata motivazione.

2. Con ordinanza n. 701 del 7 dicembre 2022 è stata disposta la notificazione per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio. Il ricorrente ha fornito evidenza dell'adempimento a quanto disposto dalla predetta ordinanza.

3. Parte resistente, con memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.

4. All'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sulla pretesa erroneità del punteggio attribuito al ricorrente nel **concorso** in epigrafe con specifico riguardo alla valutazione dei titoli di servizio.

2. L'infondatezza del ricorso consente di prescindere da ogni considerazione in ordine alla – più che dubbia – legittimazione passiva della Presidenza della

Regione Siciliana.

Vanno, invece, dichiarati inutilizzabili perché tardivamente prodotti i documenti depositati dalla resistente il 13 marzo 2023, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 73, co. 1, c.p.a. (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4509; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395).

3. Le doglianze del ricorrente sono, in buona sostanza, incentrate sull'interpretazione delle clausole del bando in materia di valutazione dei titoli di servizio, contenute nell'art. 7 del bando medesimo. Secondo parte ricorrente, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto valutare i predetti titoli sulla base dei giorni di lavoro complessivamente svolti, sommando tutti i singoli periodi, anche se – atomisticamente considerati – fossero stati inferiori al minimo di sei mesi previsto dall'art. 7, co. 6, lett. b), del bando.

4. Tali doglianze non possono trovare favorevole accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.

4.1. Il bando di **concorso**, al punto a.2 dell'art. 7, co. 5 (in parte qua non impugnato dal ricorrente), ha previsto l'attribuzione di punteggi differenziati per ogni *anno* di esperienza professionale maturata alla scadenza del bando.

4.2. Il successivo comma 6 ha coerentemente previsto che il computo degli *anni* di servizio (che, come si è visto, costituisce l'unità di misura principale per l'attribuzione del relativo punteggio), segue una serie di principi; in particolare, alla lettera b) del suddetto comma 6, è precisato il criterio di valutazione delle “*frazioni di anno*”, che “*valgono ove superiori a sei mesi*”.

4.3. Ciò non vuol dire che il visto termine di sei mesi possa essere raggiunto sommando i giorni di servizio di diverse prestazioni, svoltesi negli anni, quasi sempre di durata inferiore ai sei mesi, come invece affermato dal ricorrente, il quale ha computato:

a. i visti 418 giorni di lavoro prestati all'interno della P.A. con mansioni di categoria C, sommando due diverse prestazioni per il Ministero dell'istruzione e del merito: una di durata superiore a sei mesi e una di durata inferiore a sei mesi;

b. i visti 3.311 giorni di lavoro prestati all'interno della P.A. con mansioni di categoria B, sommando singole prestazioni per l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Regione Siciliana articolatesi tra il 1993 e il 2021, quasi tutte di durata inferiore a sei mesi.

4.4. Una simile interpretazione non è, infatti, quella immediatamente emergente dalla lettera del bando, che – com'è noto – va interpretato sulla base del significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione (cfr. *ex multis*, Cons. St., sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258; Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788), senza che sia possibile forzarne il significato per giungere a soluzioni ermeneutiche ben distanti da quanto immediatamente evincibile dalla *lex specialis*, la cui interpretazione letterale costituisce la prima forma di tutela contro ogni forma di discriminazione tra i partecipanti, il cui affidamento sarebbe inevitabilmente leso ove l'Amministrazione dovesse distaccarsi dalla lettera del bando in modo da favorire questo o quel candidato sulla base di criteri oscuri, se non del tutto arbitrari.

4.5. Ciò posto, è evidente che le previsioni in materia di titoli di servizio, letteralmente interpretate, abbiano inteso fornire alle Commissioni un quadro semplice e coerente per l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo il quale:

a. il punteggio dei titoli di servizio va attribuito in base agli *anni* di servizio prestati;

b. gli *anni* di servizio prestati vanno computati solo ove la *singola prestazione* sia durata almeno sei mesi;

c. al di sotto dei sei mesi, per la *singola prestazione* non è attribuito alcun punteggio.

5. Stante quanto precede, dichiarati inutilizzabili i documenti depositati dalla resistente il 13 marzo 2023, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite per la novità della questione; nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO